

**Apprendistato.** I dati di una ricerca **Adapt** sul contratto professionalizzante - In Lombardia spazio agli accordi collettivi nazionali

# Tutta la formazione in azienda

In 13 Regioni e a Bolzano possibile svolgere internamente sia i corsi tecnici che di base

**Matteo Prioschi**

Nella maggior parte delle regioni la formazione per l'apprendistato professionalizzante può essere svolta interamente in azienda. Secondo una ricerca svolta da **Adapt**, questa soluzione è praticabile in 13 regioni più la provincia autonoma di Bolzano, mentre in altre 2 (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), l'opzione è disponibile solo per le imprese multilocalizzate.

Dal quadro normativo regionale emerge che, seppur con modalità differenti, è stato recepito quanto previsto dall'articolo 4 del Dlgs 167/2011, cioè il Testo unico dell'apprendistato. Il decreto prevede la coesistenza di due tipologie di formazione a vantaggio dell'apprendista. La prima, destinata

## L'AGEVOLAZIONE

In molti casi l'iter per acquisire le competenze trasversali può durare meno delle 120 ore previste

all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, ha come luogo destinato di erogazione l'azienda. La seconda, di base e trasversale, può essere pubblica ed esterna alle imprese, ma anche interna alle stesse.

Ebbene, come rilevato da **Adapt**, questa seconda possibilità è realizzabile in realtà importanti come Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio e Liguria nonché nella quasi totalità delle regioni meridionali. Ciò significa che, nel rispetto dei requisiti fissati a livello regionale, le imprese sono libere di gestire in prima persona tutto l'iter formativo dell'apprendista, evitando così alcuni aspet-

ti negativi delle lezioni "esterne", come orari e calendari che spesso mal si accordano con le esigenze produttive.

Tuttavia va rilevato che la competenza regionale in materia ha determinato una certa eterogeneità di disposizioni (il dettaglio per quanto riguarda la durata è riportato nella scheda a fianco). In alcuni casi i requisiti chiesti all'azienda sono minimi. In Liguria, per esempio, è sufficiente attestare di avere luoghi idonei alla formazione, risorse umane con competenze adeguate e garantire la tracciabilità dell'attività formativa. All'estremo opposto, il Piemonte richiede che i formatori abbiano almeno due anni di esperienza di insegnamento coerente con le competenze di base e trasversali indicate nel piano formativo, oppure un titolo di studio secondario o idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale. Oltre a luoghi idonei alla formazione, deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. Tutti i requisiti possono essere autocertificati.

Nelle Marche la formazione deve essere erogata da enti accreditati dalla Regione e quindi, per svolgerla all'interno, l'azienda o si accredita oppure deve rivolgersi a un soggetto autorizzato. In Lombardia, invece, la capacità formativa dell'impresa è definita dai contratti nazionali del lavoro utilizzati dalla stessa (ma non tutti intervengono su questo aspetto).

Semaforo rosso, invece, in altre regioni quali Puglia ed Emilia-Romagna (deroghe sono possibili solo per la sicurezza). In Veneto (dove sono previsti blocchi "esterni" da 40 ore) e Friuli-Venezia Giulia, la formazione interna è concessa solo alle imprese multilocalizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Sul territorio

Durata della formazione di base e trasversale nelle regioni e province autonome

**Possibilità di effettuare la formazione di base in azienda** ■ NO ■ IN DEFINIZIONE ■ SÌ

### ABRUZZO

Massimo 120 ore.



SÌ

### BASILICATA

40 ore per anno per un massimo di 120 ore nel triennio. Sono esonerati da tale formazione: i soggetti in possesso: a) della qualifica o del diploma professionale acquisito in apprendistato; b) di una qualifica o di un diploma conseguiti all'interno dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); c) o di una qualifica conseguita nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale.



SÌ

### CALABRIA

Massimo 120 ore. Tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista è possibile prevedere una riduzione della durata. Per i contratti con durata superiore ai tre anni, le ore formative devono essere realizzate nel primo triennio o concentrate, sulla base delle esigenze formative del lavoratore, in uno o due anni.



SÌ

### CAMPANIA

Al massimo 120 ore.



SÌ

### EMILIA ROMAGNA

40 ore per anno per un massimo di 120 ore nel triennio. Non sono previste riduzioni.



NO

### FRIULI VENEZIA GIULIA

Al massimo 120 ore da completarsi entro la seconda annualità. Sono previste riduzioni: 80 ore per apprendisti in possesso di diploma; 40 ore per apprendisti in possesso di laurea.



NO\*

### LAZIO

Al massimo 120 ore da completarsi entro la seconda annualità. Sono previste riduzioni: 80 ore per apprendisti in possesso di diploma; 40 ore per apprendisti in possesso di laurea.



SÌ

### LOMBARDIA

Al massimo 120 ore da completarsi entro la seconda annualità. Sono previste riduzioni: 80 ore per apprendisti in possesso di diploma; 40 ore per apprendisti in possesso di laurea.



SÌ

### LIGURIA

Al massimo 120 ore da completarsi entro la seconda annualità. Sono previste riduzioni: 80 ore per apprendisti in possesso di diploma o qualifica; 40 ore per apprendisti in possesso di laurea.



SÌ

### MARCHE

Al massimo 120 ore da completarsi entro la seconda annualità. Sono previste riduzioni: 80 ore per apprendisti in possesso di diploma; 40 ore per apprendisti in possesso di laurea.



SÌ

### MOLISE

Al massimo 120 ore nel triennio. Possibili riduzioni.



SÌ

### PIEMONTE

Al massimo 120 ore da completarsi entro la seconda annualità. Sono previste riduzioni: 64 ore per apprendisti in possesso di diploma; 40 ore per apprendisti in possesso di laurea.



SÌ

### PUGLIA

120 ore, di cui 60 per il primo anno, 40 per il secondo e 20 per il terzo. La formazione deve essere effettuata nei primi due mesi di ciascun anno.



NO

### SARDEGNA

120 ore per la durata del triennio. Sono previste riduzioni: 40 ore per apprendisti in possesso di laurea; 80 ore per apprendisti in possesso di un diploma oppure di una qualifica professionale conseguiti nell'ambito del sistema IeFP. Inoltre eventuali attività formative realizzate in precedenti contratti di apprendistato possono, se attestate, determinare una riduzione del monte ore complessivo.



SÌ

### SICILIA

Il monte ore complessivo è 120 sia in presenza che in carenza di rinnovo dei CCNL.



SÌ

### TOSCANA

Massimo 120 ore complessive, ridotte a:

- a) 90 ore se in possesso di una qualifica o di un diploma professionale;
- b) 60 se in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea. Altre riduzioni sono previste per gli apprendisti che, in virtù di precedenti contratti di apprendistato, abbiano frequentato percorsi formativi per l'acquisizione di competenze di base e trasversali.



SÌ

### TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO: normativa in via di definizione.



IN DEFINIZIONE

BOLZANO: non superiore alle 120 ore nel triennio.



SÌ

### UMBRIA

Massimo 120 ore nel triennio.



NO

### VALLE D'AOSTA

In assenza di alcuna indicazione nei CCNL o negli accordi interconfederali, la durata è di massimo 120 ore.



NO

### VENETO

Al massimo 120 ore da completarsi entro la seconda annualità. Sono previste riduzioni: 80 ore per apprendisti in possesso di diploma; 40 ore per apprendisti in possesso di laurea.



NO\*

(\*): Formazione interna concessa solo alle aziende multilocalizzate

Fonte: Adapt